Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. 784.

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 e con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, è sostituito dal seguente:

Art. 1 - *Compiti dell'anagrafe tributaria.* — L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Art. 2 - *Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.* — Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3.

Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3 - *Attribuzione del numero di codice fiscale.* — Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.

Il numero di codice fiscale può essere attribuito ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.

L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.

Art. 4 - *Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.* — La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;

b) per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera *a*) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della residenza, della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via e il numero civico.

Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente

attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Art. 5 - *Comunicazione del numero di codice fiscale.* — Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.

Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'art. 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità di numero di codice fiscale provvisorio.

Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonché le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

Art. 6 - *Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.* — Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) atti da registrare in termine fisso e relative richieste di registrazione, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici formati e nelle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nonché nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data;

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria la indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di voltura per le quali le domande sono state presentate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, con esclusione delle dichiarazioni periodiche diverse dalle annuali, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati;

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli

preziosi; domande di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

f) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;

g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera *e*), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978.

I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba esser fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.

Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso deve essere indicato, nella richiesta di registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di compilazione delle richieste di registrazione.

Art. 7 - *Comunicazioni all'anagrafe tributaria.* — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g*) dell'art. 6.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f*) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8 - *Poteri dell'anagrafe tributaria.* — L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4.

Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Art. 9 - *Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni.* — I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.

I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.

Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4.

Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 10 - *Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze.* — Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.

Art. 11 - *Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle scritture private.* — Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero di codice fiscale di determinati soggetti è tenuto a richiederlo agli interessati.

Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli elementi previsti dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.

Per gli atti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.

Art. 12 - *Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici.* — Le domande di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 6 sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 dei soggetti interessati.

Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera *g*) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.

Art. 13 - *Sanzioni.* — A carico del soggetto che richiede più di una volta l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente decreto, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. In caso di recidiva la pena pecuniaria è raddoppiata.

A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli articoli 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.

L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati nel precedente articolo 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso di più comunicazioni del numero di codice fiscale allo stesso soggetto.

L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo:

per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettera *c*), con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione per ogni nominativo;

per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere *b*) *d*) e *g*) e terzo comma, con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni.

L'inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 6, le sanzioni previste nei precedenti quarto e quinto comma si applicano a carico del soggetto che ha omesso di comunicare il proprio numero di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.

A carico del soggetto che non presenta, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 21, la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione.

In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni. Se le comunicazioni sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza.

A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Chi non restituisce il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'IVA indicati all'art. 8 o li produce con dati incompleti o inesatti, è punito con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Chi restituisce il questionario di cui all'art. 8 oltre il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento è punito con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.

Ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non espressamente prevista è punita con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.

Art. 14 - *Applicazione delle sanzioni.* — Le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate, secondo le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio ha il domicilio fiscale l'autore della violazione.

Gli organi dipendenti dal Ministro per le finanze, in caso di violazione delle norme del presente decreto, redigono processo verbale e lo trasmettono all'intendente di finanza competente ai sensi del precedente comma.

Art. 15 - *Segreto d'ufficio.* — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - *Comunicazioni all'anagrafe tributaria.* — La prima comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1978.

La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f*) dell'art. 6, nonchè gli uffici pubblici di cui alla lettera *g*) dello stesso articolo, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.

Art. 17. — Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nello anno 1974 ovvero, per coloro che l'hanno presentata ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.

Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1975 in qualità di dichiaranti ed i loro figli minori possessori di reddito proprio, nonché le persone fisiche che hanno presentato il modello 101 sostitutivo della dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1975, che entro il 30 settembre 1977 non riceveranno la comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il 30 novembre 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1975 o il certificato sostitutivo, ovvero, per coloro che li hanno presentati ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.

Le persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice fiscale, alle quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi precedenti, sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre 1977, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 18. — Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale, fino a quando l'amministrazione provvederà a comunicare il numero di codice fiscale medesimo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il 31 dicembre 1976, di più di un numero di partita IVA, ha validità di numero di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito o, nel caso di attribuzione contemporanea di più numeri di partita IVA, quello a valore numerico più elevato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA, che non siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione del numero di codice fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 31 dicembre 1976, sono tenuti a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale.

Art. 19. — Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi previsto dagli articoli 3, 4 e 5 per la presentazione della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo decorre dal 1° luglio 1978 anziché dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio, ovvero, nel caso di rettifiche o modificazioni previste dal terzo comma dell'art. 4, dalla data di efficacia legale delle stesse.

Art. 20. — Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi, indicando le generalità ed il domicilio fiscale dei contraenti e l'ammontare dei corrispettivi. La comunicazione deve essere fatta all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale della parte contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.

Le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f*) dell'art. 6.

Art. 21 - *Indicazione del numero di codice fiscale.* — A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;

b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Gli atti di cui alla lettera *g*) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data

esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1976.

Coniazione ed emissione di monete metalliche da L. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da L. 200 che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere ai sensi dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, sono determinate come appresso:

metallo bronziatal al nichel;

diametro mm 24;

peso: legale grammi 5; massimo grammi 5,1; minimo grammi 4,9;

contorno: godronato.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta metallica di cui al presente decreto è stabilito in L. 100.000.000.000.

Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le caratteristiche artistiche ed il potere liberatorio della moneta suddetta e sarà approvato il tipo della medesima.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1976
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 395

(12930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1976.

Istituzione della commissione unica nazionale per i pareri in materia di inquadramento dei dipendenti degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 28 giugno 1975, con il quale sono stati nominati i membri del comitato di indagine previsto dall'art. 3 della legge n. 70/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, col quale è stata emanata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla predetta legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 tra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti;

Ritenuta l'opportunità di adottare criteri uniformi per l'inquadramento di particolari categorie di personale nel ruolo tecnico, nel ruolo professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale degli enti anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione unica nazionale il cui parere deve essere sentito per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo profesisonale e nel ruolo unico tecnico-professionale di particolari categorie di personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

La commissione unica nazionale è presieduta dal presidente del gruppo di coordinamento del comitato di indagine sugli enti pubblici, previsto dall'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Sono membri della commissione:

a) l'avv. Alfonso Quaranta, il dott. Giuseppe Reale, il prof. Santo Chillemi e il dott. Matteo Cavaliere, designati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) il dott. Italo Murgiano e il dott. Renato Biffi, designati dal Ministero del tesoro;

c) il dott. Antonio Fredella e il dott. Vittorio Raimondo, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un rappresentante dell'ente interessato ai problemi sottoposti all'esame della commissione;

e) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil nonchè un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali Fidep-Cgil, Cisl Federpubblici, Uil-Dep, Fendep Cida, Fialp-Cisal, Cuspp, Federazione nazionale parastatali Cisnal.

Esercita le funzioni di segretario della commissione il dott. Gabriele Parisi.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono effettuate, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mediante comunicazione al presidente della commissione presso la sede di via del Tritone n. 142, Roma.

In caso di omessa designazione ai sensi del precedente comma di alcuni dei membri di cui alla lettera *e*), la composizione della commissione è automaticamente ridotta, nell'ordine, di altrettanti membri rispettivamente appartenenti alle lettere *c*), *b*) ed *a*). La riduzione è operante nei confronti del funzionario meno anziano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(13029)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara;

Viste le dimissioni del dott. Paolo Zoppi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 7963 dell'8 ottobre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Silvano Orsini in sostituzione del dott. Paolo Zoppi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Silvano Orsini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Paolo Zoppi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12843)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società commerciale industriale eurasiatica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Società commerciale industriale eurasiatica S.r.l. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 5.400.000, di cui al modello *B*-Import n. 3998231, rilasciato in data 21 gennaio 1975 dal Banco di Roma, per l'importazione di trecento giradischi di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 22 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di novantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343599 del 24 giugno 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato giustificato con la mancanza di disponibilità per il pagamento del deposito vincolato 50 % di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974, decreto abrogato peraltro circa due mesi prima dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società commerciale industriale eurasiatica S.r.l. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di Yen 5.400.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12757)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italsider S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 30.760,32 di cui al mod. *B*-Import n. 3516575 rilasciato in data 5 novembre 1975 dalla Banca d'America e d'Italia di Genova, per l'importazione di 4 magneti di origine Regno Unito e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 3 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di ventinove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 14 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la Italsider, a conoscenza del fatto che non essendo il reparto pronto all'utilizzazione dei magneti, essa non poteva sdoganarli, avrebbe dovuto provvedere a richiedere la preventiva domiciliazione ovvero la proroga alla scadenza dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia di Genova, nella misura del 5 % di Lgs. 30.760,32 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12748)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fedelcementi S.p.a. di Galatina (Lecce), ha effettuato un pagamento anticipato di DM. 274.000 di cui al mod. *B*-Import n. 2945053 rilasciato in data 14 marzo 1976 dalla Banca nazionale del lavoro

di Lecce, per l'importazione di un impianto per prod. cementi di origine e provenienza R.F.T. del valore complessivo di DM. 1.370.000;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecce tra il 20 dicembre 1975 e il 29 aprile 1976 con ritardi, quindi, da trecentoquaranta a quattrocentosettantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 120, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 410130 del 23 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi al mancato completamento (peraltro non documentato) delle infrastrutture aziendali destinate all'installazione dell'impianto, circostanze queste non valide ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a. di Galatina (Lecce), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lecce, nella misura del 5 % di DM. 274.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12747)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ciampi Silvio & C. S.n.c., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ciampi Silvio & C. S.n.c. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 11.944.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4507605 rilasciato in data 4 agosto 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di n. 49 pianoforti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma 1ª il 13 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di settantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/40852 del 23 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, il ritardo è stato giustificato con motivazioni di carattere aziendale interno relative alla carenza di spazio nei propri magazzini, circostanza non esimente ai sensi della citata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ciampi Silvio & C. S.n.c. di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di Yen 11.944.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12741)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Multichron S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Multichron S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 25.200 di cui al mod. *B*-Import n. 5268059 rilasciato in data 29 luglio 1975 dalla Banca popolare commercio e industria di Milano, per l'importazione di una partita di 4000 sveglie digitali a batteria di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 970138 del 17 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da sopraggiunte difficoltà concernenti la rivendita della merce, motivazioni queste di natura prettamente commerciale che non possono considerarsi fra le esimenti previste dalla citata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Multichron S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare commercio e industria di Milano, nella misura del 5% di $ USA 25.200 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12743)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import elencati in calce per la importazione di pelli ovine conciate;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette non hanno mai avuto luogo e che i relativi impegni valutari sono pertanto ancora in essere;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con le note n. 510425 del 14 marzo 1975, del 4 dicembre 1975 e del 29 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, nel frattempo liquidata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., mediante fidejussione della Banca sottoindicata nella misura del 5 % dell'importo dei pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Numero	Importo	Banca	Data emissione
5753451	Fr. sv. 225.000	Banca commerciale italiana	12-8-1966
5754849	Dollari 9.500	Id.	25-1-1967

(12740)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import elencati in calce per la importazione di pelli ovine conciate;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette non hanno mai avuto luogo e che i relativi impegni valutari sono pertanto ancora in essere;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con le note n. 510425 del 14 marzo 1975, del 4 dicembre 1975 e del 29 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, nel frattempo liquidata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., mediante fidejussione della Banca sottoindicata nella misura del 5 % dell'importo dei pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Numero	Importo	Banca	Data emissione
7786925	Fr. sv. 150.000	Banco di Napoli	12-12-1966
7784870	» 270.000	Id.	3-10-1966
7786762	» 240.000	Id.	25-11-1966
7787063	Dollari 18.788	Id.	4-1-1967

(12739)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine con sede in Trieste, con effetto dal 20 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine con sede in Trieste, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12839)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import elencati in calce per la importazione di pelli ovine conciate;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette non hanno mai avuto luogo e che i relativi impegni valutari sono pertanto ancora in essere;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con le note n. 510425 del 14 marzo 1975, del 4 dicembre 1975 e del 29 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, nel frattempo liquidata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., mediante fidejussione della Banca sottoindicata nella misura del 5 % dell'importo dei pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Numero	Importo	Banca	Data emissione
5459462	Fr. sv. 104.000	Banco di Roma	30-6-1966
5460813	Dollari 10.500	Id.	10-1-1967

(12738)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import elencati in calce per la importazione di pelli ovine conciate;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette non hanno mai avuto luogo e che i relativi impegni valutari sono pertanto ancora in essere;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con

le note n. 510425 del 14 marzo 1975, del 4 dicembre 1975 e del 29 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, nel frattempo liquidata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., mediante fidejussione della Banca sottoindicata nella misura del 5 % dell'importo dei pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Numero	Importo	Banca	Data emissione
3670562	Dollari 10.000	Istituto bancario italiano	13-10-1966
3670570	» 9.795	Id.	25-10-1966
3670571	» 25.000	Id.	27-10-1966
3670577	» 8.000	Id.	8-11-1966

(12737)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import elencati in calce per la importazione di pelli ovine conciate;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette non hanno mai avuto luogo e che i relativi impegni valutari sono pertanto ancora in essere;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con le note n. 510425 del 14 marzo 1975, del 4 dicembre 1975 e del 29 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, nel frattempo liquidata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., mediante fidejussione della Banca sottoindicata nella misura del 5% dell'importo dei pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Numero	Importo	Banca	Data emissione
7398514	Fr. sv. 210.000	Credito italiano	24-8-1966
7399380	301.500	Id.	15-3-1967

(12736)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Old Style, in Pratovecchio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo), con effetto dal 1° dicembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12835)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Old Style, in Pratovecchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo), con effetto dal 1° dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12836)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., in Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12834)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19203 del 14 settembre 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12972)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 1° luglio 1975, n. 296, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19203 del 14 settembre 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 3 della legge 1° luglio 1975, n. 296, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, le pensioni dovute dal fondo sopracitato, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(12973)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18046 del 27 agosto 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1974 e giugno 1975 ed i mesi di luglio 1975 e giugno 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12970)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18046 del 27 agosto 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1974 e giugno 1975 ed i mesi di luglio 1975 e giugno 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dirette, l'aumento di cui al precedente comma si applica secondo quanto disposto dall'art. 9, penultimo comma, della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976 salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12971)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1976.

Norme sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento nonchè della sollecitudine con cui furono condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato nelle misure seguenti:

dal 10% al 12% quando l'attivo non superi gli 8 milioni di lire;

dall'8% al 10% sulle somme eccedenti gli 8 milioni fino a 13 milioni di lire;

dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 13 milioni fino a 20 milioni di lire;

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

il 3% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

il 2% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 400 milioni di lire;

l'1% sulle somme che superano i 400 milioni di lire.

Il tribunale può corrispondere, inoltre, al curatore, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare non superiore allo 0,75% sui primi 50 milioni e allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso gli è liquidato con i criteri indicati nell'articolo precedente, tenuto conto dell'opera prestata.

Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dal primo comma dell'art. 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore può essere poi corrisposto il compenso supplementare di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita, può essere corrisposto al curatore, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dell'1% sull'ammontare dei ricavi lordi e del 3% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 4.

Il compenso liquidato a termine delle precedenti disposizioni non può essere inferiore, nel suo complesso, a duecentomila lire salvo il caso previsto nella prima parte dell'art. 2.

Al curatore spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, escluso qualsiasi altro compenso. Nel caso di trasferimento fuori della residenza sarà dovuto il trattamento fatto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente all'ex grado V.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute nei decreti ministeriali 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949 e 16 luglio 1965.

Roma, addì 27 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(12931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 42/1976. Ripartizione ai produttori di bietole e di zucchero della campagna 1974-75, dell'ammontare dello sfioramento di cui al provvedimento C.I.P. n. 2/1975.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26/1974, n. 27/1974 e n. 28/1974 del 28 giugno 1974 concernenti i prezzi delle bietole e dello zucchero per la campagna 1974-75;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2518/74 e n. 2670/74, rispettivamente del 4 e 21 ottobre 1974, relativi alle variazioni apportate ai prezzi di intervento dei prodotti agricoli ed al tasso di conversione dell'unità di conto in lire italiane;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1975 del 16 gennaio 1975, con il quale è stato, fra l'altro, disposto il versamento alla Cassa conguaglio zucchero dell'aumento del prezzo dello zucchero di L. 20,5460, o di L. 19,5460, per ogni chilogrammo netto di zucchero bianco al momento giacente presso i produttori, in cauzione o gia legittimato;

Visto in particolare il punto 7), ultimo comma, del menzionato provvedimento C.I.P. n. 2/1975, con il quale è stata fatta riserva di determinare con successivo provvedimento C.I.P. le modalità di distribuzione, ai produttori di bietole e di zucchero della produzione 1974, degli importi come sopra riscossi dalla Cassa conguaglio zucchero;

Visto che gli importi riscossi, secondo quanto comunicato dalla Cassa conguaglio zucchero, ammontano a L. 6.308.516.509;

Ritenuto di ripartire detti importi a tutta la produzione di zucchero da bietole della campagna 1974-75, o considerata come tale, o comunque disponibile, risultante alla Cassa conguaglio zucchero di q.li 9.090.727,25 netti di zucchero bianco;

Ritenuto opportuno stabilire le quote di ripartizione, sia a favore dei produttori di bietole, sia a favore dei produttori di zucchero, tenendo anche conto delle incidenze del costo bietole e del compenso di trasformazione industriale sul prezzo d'intervento comunitario derivante dall'applicazione dei citati regolamenti (CEE) n. 2518/74 e n. 2670/74;

Ritenuto di corrispondere la quota a favore dei produttori di bietole tramite le società saccarifere ed in misura proporzionale al valore delle bietole di produzione 1974 conferite agli zuccherifici;

Visto che l'importo globale del valore bietole di produzione 1974 ammonta, secondo quanto comunicato dalle società saccarifere, complessivamente a L. 157.277.151.474;

Considerato che le quote di ripartizione da assegnare sia ai produttori di bietole, sia ai produttori di zucchero esulano dal campo di applicazione dell'IVA;

Sentita la commissione centrale dei prezzi nella riunione del 30 giugno 1976 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — In applicazione del disposto di cui al punto 7), ultimo comma, del provvedimento C.I.P. n. 2/1975, citato nelle premesse, la Cassa conguaglio zucchero corrisponderà:

a) ai produttori di bietole della campagna saccarifera 1974-75, per il tramite delle società saccarifere, il 2,3386% del valore delle bietole di produzione 1974 conferite agli zuccherifici;

b) ai produttori di zucchero della stessa campagna saccarifera 1974-75, l'importo di L. 289,35 per quintale netto di zucchero bianco da bietole di produzione 1974, o considerata come tale, nei limiti della quantità massima indicata nelle premesse (quintali 9.090.727,25).

2. — Per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 1, le società saccarifere dovranno trasmettere alla Cassa conguaglio zucchero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

a) la richiesta degli importi complessivi da corrispondere, ai sensi del precedente punto 1, lettera *a*), ai bieticoltori, unitamente agli elenchi dei medesimi, comprendenti:

i nominativi e gli indirizzi;

gli importi a ciascuno già corrisposti a titolo di « prezzo base » delle bietole di produzione 1974 conferite agli zuccherifici;

le somme a ciascuno da corrispondere con l'applicazione, ai suddetti importi, della percentuale del 2,3386 per cento;

b) la richiesta delle somme loro spettanti, ai sensi del precedente punto 1, lettera *b*), contestualmente a quella di cui alla lettera *a*), con l'indicazione della data in cui saranno messe a disposizione le somme di spettanza dei bieticoltori.

3. — Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle singole richieste, la Cassa conguaglio zucchero provvederà al versamento, alle società saccarifere, degli importi loro spettanti e, contemporaneamente, di quelli da corrispondere ai bieticoltori. Questi ultimi, con valuta del giorno precedente a quello che le stesse società saccarifere avranno indicato quale data di inizio dei pagamenti ai bieticoltori medesimi.

4. — Entro il 30 marzo 1977, le società saccarifere comunicheranno alla Cassa conguaglio zucchero, con le modalità che saranno dalla stessa indicate, gli eseguiti pagamenti, restituendo le somme eventualmente non incassate dai bieticoltori.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12988)

Provvedimento n. 44/1976. Ristrutturazione delle tariffe idriche: Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Palermo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche dell'azienda in oggetto, al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e di pervenire, seppure gradualmente, alla correlazione delle tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di un intervento diretto del C.I.P. poiché trattasi di acquedotto che opera in più provincie;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Palermo, è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe oltre le quote fisse mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

A) *Utenze domestiche:*

fino a mc 20/trim.	L. 85/mc
da mc 20,01 a mc 30/trim.	» 95/mc
da mc 30,01 a mc 40/trim.	» 135/mc
oltre mc 40/trim.	» 180/mc

B) *Utenze industriali, commerciali e temporanee:*

fino al quantitativo impegnato	L. 95/mc
oltre il quantitativo impegnato	» 135/mc

C) *Utenze derivate dalle condotte esterne al perimetro urbano:*

fino al quantitativo impegnato	L. 130/mc
oltre il quantitativo impegnato	» 200/mc

D) *Forniture alle F.S., ad enti e per gli usi pubblici*:

fino al quantitativo impegnato	L. 85/mc
oltre il quantitativo impegnato	» 135/mc

E) *Forniture a comuni ed acquedotti sub-distributori*:

fino al quantitativo impegnato	L. 50/mc
oltre il quantitativo impegnato	» 95/mc

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12989)

Provvedimento n. 45/1976
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad un allineamento di prezzo in riduzione proposto da una impresa farmaceutica;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avrà applicazione il prezzo della specialità appresso indicata.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Sarem	Neopharmed	30 discoidi	L. 7.000

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12990)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «299-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rancan Vittorio, in Trissino (Vicenza), via Manni, 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «299-VI», ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(12906)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «92-FI».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione «92-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Frugoni Mario, in Firenze, piazza Felicita, 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12907)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «123-FI».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione «123-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Castellani Armando, in Firenze, via S. Nicolò, 89.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'architettura presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di storia dell'architettura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12765)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma (prima cattedra di storia della filosofia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di storia della filosofia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale 15 novembre 1976, viene prorogata fino al 30 aprile 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1976, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(12856)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 25 maggio 1976 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in fregio al canale S. Maria, isola di Murano (Venezia), della superficie di mq 29, riportata in catasto del comune di Venezia al foglio n. 4, mappale 658.

(12888)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fulvia, in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 14 febbraio 1964, rep. n. 66525, reg. soc. n. 3966;

2) società cooperativa agricola Progresso emancipazione, in Roncaglia di Jesi (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 16 gennaio 1964, rep. n. 66174, reg. soc. n. 3953;

3) società cooperativa agricola Rinascita dell'Alto Musone, in Osimo (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 12 giugno 1964, rep. n. 58549, reg. soc. n. 4072;

4) società cooperativa edilizia C.A.I.S. - Costruzione di abitazione agli impiegati statali, in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 23 giugno 1956, rep. n. 553, reg. soc. n. 210;

5) società cooperativa edilizia Santa Maria Goretti tra gli impiegati dello Stato e di enti pubblici e privati, in Ascoli Piceno, costituita per rogito Flaiani in data 28 gennaio 1963, rep. n. 1111, reg. soc. n. 1824;

6) società cooperativa agricola Valdipiastra, in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 25 ottobre 1949, rep. n. 25040, reg. soc. n. 834;

7) società cooperativa di consumo La Fratellanza, in Dignano di Serravalle del Chienti (Macerata), costituita per rogito Tatulli in data 29 gennaio 1920, rep. n. 2960, reg. soc. n. 64;

8) società cooperativa agricola Produttori latte Fano - Pesaro, in Fano (Pesaro), costituita per rogito Barile in data 24 giugno 1967, rep. n. 8083, reg. soc. n. 1540;

9) società cooperativa agricola Allevatori e produttori latte Migliarino, in Migliaro di Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 27 maggio 1962, rep. n. 44545, reg. soc. n. 2166;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni elettriche, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 2 dicembre 1946, rep. n. 433, reg. soc. n. 2449;

11) società cooperativa di produzione e lavoro La vigilanza notturna provinciale, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 9 aprile 1946, rep. n. 197, reg. soc. n. 2327;

12) società cooperativa agricola Casalora, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 24 aprile 1957, rep. n. 9473, reg. soc. n. 3763;

13) società cooperativa agricola Bicocca, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 5 ottobre 1957, rep. n. 10199, reg. soc. n. 3815;

14) società cooperativa edilizia Prinzera, in Parma, costituita per rogito Saccani in data 31 luglio 1956, rep. n. 899/562, reg. soc. n. 3699;

15) società cooperativa edilizia Nova Domus, in Parma, costituita per rogito Micheli in data 4 giugno 1950, rep. n. 552, reg. soc. n. 2950;

16) società cooperativa edilizia Risorgimento fra invalidi di guerra, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 14 luglio 1953, rep. n. 4060, reg. soc. n. 3358;

17) società cooperativa agricola Caseificio Sociale di Bore, in Bore (Parma), costituita per rogito Micheli in data 3 marzo 1966, rep. n. 17554, reg. soc. n. 5364;

18) società cooperativa Autotrasporti reduci, in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Battista in data 25 marzo 1946, rep. n. 10793/5383, reg. soc. n. 2359;

19) società cooperativa di produzione e lavoro San Giuseppe, in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Battista in data 18 dicembre 1945, rep. n. 10704/5361, reg. soc. n. 2356;

20) società cooperativa edilizia La Pineta, in Busseto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 15 settembre 1963, rep. n. 19851, reg. soc. n. 4874;

21) società cooperativa di consumo San Rocco, in San Rocco di Busseto (Parma), costituita per rogito Carrara Verdi in data 27 novembre 1945, rep. n. 10401/5768, reg. soc. n. 2338;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Anonima cooperativa per costruzioni, in Compiano (Parma), costituita per rogito Lagasi in data 27 aprile 1946, rep. n. 7769, reg. soc. n. 2344;

23) società cooperativa edilizia Ozzanese, in Ozzano Taro di Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 13 gennaio 1958, rep. n. 10661, reg. soc. n. 3864;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Culliculum, in Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 28 settembre 1954, rep. n. 4958, reg. soc. n. 3528;

25) società cooperativa di produzione e lavoro La Colornese fra muratori e terrazzieri di Colorno, in Colorno (Parma), costituita per rogito Vela in data 14 settembre 1948, rep. n. 13065, reg. soc. n. 2771;

26) società cooperativa di produzione e lavoro La Beduzzese fra muratori, braccianti e manovali, in Beduzzo di Corniglio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 3 gennaio 1954, rep. n. 4321, reg. soc. n. 3419;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Felino fra muratori e braccianti, in Felino (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 12 gennaio 1946, rep. n. 148, reg. soc. n. 2283;

28) società cooperativa di consumo agricola di Unione proletaria di Siccomonte di Fidenza, in Costa dei Sacchi di Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 17 luglio 1945, reg. soc. n. 2088;

29) società cooperativa edilizia Alleanza casa, in Fidenza (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 15 settembre 1964, rep. n. 22049, reg. soc. n. 5102;

30) società cooperativa edilizia La Fornovese, in Fornovo Taro (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 8 maggio 1963, rep. n. 19210, reg. soc. n. 4709;

31) società cooperativa edilizia Badia, in Fontevino (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 12 luglio 1964, rep. n. 21647, reg. soc. n. 5090;

32) società cooperativa di consumo di Respiccio, in Respiccio di Fornovo di Taro (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 19 novembre 1946, rep. n. 407, reg. soc. n. 2448;

33) società cooperativa di consumo di Riano di Langhirano, in Riano di Langhirano (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 25 febbraio 1946, rep. n. 4195/2826, reg. soc. n. 2352;

34) società cooperativa di consumo di Miano (Medesano), in Miano di Medesano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 29 gennaio 1946, rep. n. 8783, reg. soc. n. 2271;

35) società cooperativa agricola Cantina sociale di Mezzani, in Mezzani (Parma), costituita per rogito Navarra in data 15 gennaio 1963, rep. n. 67899, reg. soc. n. 4667;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Il Lavoro, in Noceto (Parma), costituita per rogito Ceci - Neva in data 2 maggio 1952, rep. n. 835/423, reg. soc. n. 3196;

37) società cooperativa agricola Zumarra, in Pratopiano di Palanzano (Parma), costituita per rogito Marchi in data 9 ottobre 1961, rep. n. 19777, reg. soc. n. 4351;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori di Nirone, in Nirone di Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 9 maggio 1956, rep. n. 47699, reg. soc. n. 3684;

39) società cooperativa edilizia Diana, in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 7 aprile 1964, rep. n. 21046, reg. soc. n. 5036;

40) società cooperativa agricola Salsomaggiore, in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 16 gennaio 1949, rep. n. 1329, reg. soc. n. 2802;

41) società cooperativa agricola di Viarolo, in Viarolo di Trecasali (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 29 aprile 1946, rep. n. 203, reg. soc. n. 2346;

42) società cooperativa agricola La monti alti, in Varano Melegari (Parma), costituita per rogito Marchi in data 18 settembre 1961, rep. n. 19423, reg. soc. n. 4350;

43) società cooperativa agricola Caseificio Alta Val Pessola, in Pessola di Varsi (Parma), costituita per rogito Micheli in data 8 febbraio 1960, rep. n. 1131, reg. soc. n. 4086;

44) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa Val Baganza, in Carignano di Vigalto (Parma), costituita per rogito Fornari in data 18 maggio 1967, rep. n. 19324/5662, registro soc. n. 5585;

45) società cooperativa agricola produttori cipolle - CO.PRO.CI., in Corcagnano di Vigatto (Parma), costituita per rogito Micheli in data 14 ottobre 1958, rep. n. 9757, reg. società n. 3957;

46) società cooperativa edilizia Bella casa, in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 13 marzo 1961, rep. n. 13746, reg. soc. n. 2248;

47) società cooperativa di consumo Il Progresso, in Alseno (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 30 ottobre 1958, rep. n. 7380, reg. soc. n. 2087;

48) società cooperativa agricola di Gazzola, in Gazzola (Piacenza), costituita per rogito Ferrari in data 8 settembre 1946, rep. n. 13238, reg. soc. n. 1254;

49) società cooperativa agricola del comune di Besenzone, in Besenzone (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 2 febbraio 1948, rep. n. 3737, reg. soc. n. 1362;

50) società cooperativa di consumo Vittorio Bergamaschi, in Bersano di Besenzone (Pavia), costituita per rogito Dellacella in data 6 maggio 1933, rep. n. 4436, reg. soc. n. 893;

51) società cooperativa agricola Nuova Valchero, in Carpaneto Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Vullo in data 18 febbraio 1962, rep. n. 4246, reg. soc. n. 2320;

52) società cooperativa di produzione e lavoro Unione fornaciai ed affini di Castell'Arquato, in Mastriano di Castell'Arquato (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 21 agosto 1956, rep. n. 3279, reg. soc. n. 1949;

53) società cooperativa di produzione e lavoro La Proletaria tra braccianti e operai di Bosco Tosca di Castelsangiovanni, in Bosco Tosca di Castelsangiovanni (Piacenza), costituita per rogito Giacoboni in data 30 novembre 1945, rep. n. 9945, registro soc. n. 1356;

54) società cooperativa di produzione e lavoro tra braccianti ed operai del comune di Castelvetro Piacentino, in S. Giuliano di Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Volpini in data 14 luglio 1946, rep. n. 356/204, reg. soc. n. 1245;

55) società cooperativa autotrasporti sannazzarese S.A.C.A.S., in San Nazzaro di Monticelli d'Ongina (Piacenza), costituita per rogito Cattadori in data 21 giugno 1945, rep. n. 6586, reg. società n. 1044;

56) società cooperativa di produzione e lavoro La Vicobaronese, in Vicobarone di Ziano (Piacenza), costituita per rogito Pisani in data 29 giugno 1951, rep. n. 3211, reg. soc. n. 1564.

(12565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 30 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,45	865,45	865,40	865,45	865,45	865,40	865,55	865,45	865,45	865,45
Dollaro canadese	839,60	839,60	840 —	839,60	840 —	839,55	840,10	839,60	839,60	839,60
Franco svizzero	354,20	354,20	354,30	354,20	354,30	354,18	354,20	354,20	354,20	354,20
Corona danese	147,18	147,18	147,10	147,18	147,10	147,15	147,19	147,18	147,18	147.20
Corona norvegese	165,25	165,25	165,25	165,25	165,30	165,20	165,30	165,25	165,25	165,25
Corona svedese	206,60	206,60	206,60	206,60	206,60	206,55	206,65	206,60	206,60	206,60
Fiorino olandese	344,83	344,83	344,90	344,83	345 —	344,80	344,83	344,83	344,83	344,85
Franco belga	23,47	23,47	23,48	23,47	23,50	23,45	23,4650	23,47	23,47	23,45
Franco francese	173,31	173,31	173,35	173,31	173,30	173,30	173,28	173,31	173,31	173,30
Lira sterlina	1427 —	1427 —	1427,40	1427 —	1426,70	1427 —	1426,90	1427 —	1427 —	1427 —
Marco germanico	359,51	359,51	360 —	359,51	359,90	359,50	359,92	359,51	359,51	359,50
Scellino austriaco	50,6825	50,6825	50,70	50,6825	50,50	50,65	50,6850	50,6825	50,6825	50,70
Escudo portoghese	27,35	27,35	27,40	27,35	27 —	27,34	27,30	27,35	27,35	27,35
Peseta spagnola	12,674	12,674	12,67	12,674	12,30	12,66	12,6750	12,674	12,674	12,67
Yen giapponese	2,922	2,922	2,93	2,922	2,94	2,91	2,9216	2,922	2,922	2,92

Media dei titoli del 30 novembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	89,475
Redimibile 3,50% 1934	99,675
» 3,50% (Ricostruzione)	88,325
» 5% (Ricostruzione)	92,250
» 5% (Riforma fondiaria)	92,925
» 5% (Città di Trieste)	91,050
» 5% (Beni esteri)	91,100
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,075
» 5,50% » » 1968-83	77,200
» 5,50% » » 1969-84	78,825
» 6% » » 1970-85	79,325
» 6% » » 1971-86	79,425
» 6% » » 1972-87	77,825
» 9% » » 1975-90	87,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	85,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	99,250
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,250
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,550
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,975
» poliennali 7% 1978	91,650
» » 9% 1979 (1ª emissione)	89,425
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,775
» » 9% 1980	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRAITAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,50
Dollaro canadese	839,85
Franco svizzero	354,20
Corona danese	147,185
Corona norvegese	165,275
Corona svedese	206,625
Fiorino olandese	344,83
Franco belga	23,467
Franco francese	173,295
Lira sterlina	1426,95
Marco germanico	359,915
Scellino austriaco	50,684
Escudo portoghese	27,325
Peseta spagnola	12,674
Yen giapponese	2,922

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 24 novembre 1976;
Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e non aver superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 40 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro il 31 gennaio 1977.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale dovranno sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere le prove facoltative.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 40 anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

3) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice, presieduta da un vice presidente del Senato e composta dal segretario generale e da sei professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice deciderà insindacabilmente, in base ai titoli presentati e secondo criteri precedentemente stabiliti, quali candidati ammettere alle prove di concorso. La commissione stessa procederà, quindi, sempre secondo i criteri prefissati, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 15 punti.

I candidati ammessi saranno chiamati, entro i novanta giorni susseguenti allo scadere del termine per la presentazione della domanda, a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

1) diritto costituzionale;

2) politica economico-sociale;

3) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali fino ad oggi.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

L'amministrazione del Senato metterà i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e regolamenti parlamentari;
2) diritto amministrativo;
3) diritto civile;
4) rapporto di lavoro pubblico e privato;
5) diritto ed ordinamenti comunitari;
6) politica economica;
7) diritto finanziario e tributario;
8) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali fino ad oggi;
9) storia delle dottrine politiche nell'età moderna e contemporanea;
10) lingua estera; i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata, che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle altre lingue estere indicate con le stesse modalità previste per la prova di lingua estera obbligatoria.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 6 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia n. 29).

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via della Dogana Vecchia, 29 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . . .;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana e robusta costituzione fisica nonchè esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente: . . . . . ;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale.

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua . . . .

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . . comprovante tale titolo).

E' provvisto del seguente documento di identità . . . . n. . . . . . (oppure allega foto autenticata).

(Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue . . . .).

Allega:

1) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

3) titoli e documenti;

4) elenco dei titoli e documenti presentati.

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . (indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(12951)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per soli esami, a settantotto posti di segretario tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione dell'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il diario e la sede della prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/46968 del 28 agosto 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a settantotto posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — per le esigenze del servizio impianti elettrici — con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoindicate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Torino	10
compartimento di Milano	10
compartimento di Verona	5
compartimento di Venezia	5
compartimento di Trieste	2

	Numero dei posti
compartimento di Genova	5
compartimento di Bologna	10
compartimento di Firenze	5
compartimento di Ancona	5
compartimento di Roma	10
compartimento di Napoli	1
compartimento di Reggio Calabria	5
compartimento di Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana governativa o pareggiata:

A) Diploma di perito industraile (o maturità industriale) in una delle seguenti specializzazioni: « elettrotecnica » - « elettronica industriale » - « telecomunicazioni » - « per l'energia nucleare ».

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni, proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici - elettricisti - ramo elettricisti » - « radiotecnici ».

C) Diploma di maturità professionale, rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, nella specializzazione di « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti a stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il compartimento per il quale intendono partecipare;

4) il domicilio o recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale prescelta, tra quelle previste al precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa tra quelle indicate al precedente art. 1;

e) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13 previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di segretario tecnico nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifica zioni ed integrazioni.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale come appresso indicato:

prova scritta: problema di applicazione del calcolo su argomenti della parte *A* del programma con disegno di uno schema di impianto elettrico o di apparecchiatura elettromeccanica;

prova orale: sugli argomenti del programma di esame (parte *A* e *B*).

PROGRAMMA DI ESAME

Parte *A*

1) *Matematica.*

Aritmetica - Algebra elementare (fino ai problemi di 2° grado ad una incognita): Progressioni aritmetiche e geometriche - Medie - Logaritmi.

Trigonometria piana: Funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra lati e angoli di un triangolo.

Geometria analitica: Coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: Definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi. Aree e volumi - Sezione dei solidi.

Rappresentazione di figure piane e di solidi con metodo delle proiezioni.

2) *Meccanica.*

Statica: Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio - Equilibrio delle forze - Poligono funicolare e applicazioni - Equilibrio dei corpi vincolati - Determinazione del baricentro.

Cinematica: Moto dei corpi; uniforme, vario ed uniformemente vario, rettilineo, circolare e armonico - Composizione dei movimenti - Moto relativo.

Dinamica: Leggi fondamentali - Impulso e quantità di moto - Forze di inerzia - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Momenti di inerzia e applicazioni - Urto dei corpi.

Meccanica applicata alle macchine: Resistenze passive - Trasmissione del lavoro nelle macchine - Rendimento - Supporti - Lubrificazione - Ruote dentate e rotismi - Trasmissioni flessibili - Eccentrici - Meccanismi articolati più comuni - Nozioni elementari sul bilanciamento di organi meccanici rotanti - Organi uniformatori del moto rotatorio - Volano, sua funzione e calcolo - Freni.

Resistenza del mezzo.

Resistenza dei materiali: Sollecitazioni semplici, deformazioni, carichi caratteristici, sollecitazioni composte - Principali prove sui materiali - Verifica di stabilità e dimensionamento di organi e strutture semplici.

3) *Elettrotecnica.*

Spiegazione fisica dello stato elettrico - Varie forme di elettrizzazione - Potenziale elettrico - Campo elettrico - Azioni fra corpi elettrizzati.

Unità elettriche - Sistemi di misura c.g.s. - Sistemi Giorgi.

Corrente elettrica - Resistenza - Legge di Ohm.

Circuiti elettrici: Leggi generali - Calcoli sui circuiti elettrici in serie e in derivazione - Leggi di Kirchhoff - Conduttori e isolanti - Calcolo delle resistenze dei conduttori e delle resistenze di isolamento - Metodi di misura delle resistenze - Influenza della temperatura sul valore della resistenza elettrica - Misura di tensione e di corrente - Pile industriali - Resistenza elettrica di liquidi e soluzioni.

Legge di Joule - Effetti meccanici, calorifici e fisiologici della corrente elettrica - Calcolo del riscaldamento dei conduttori - Applicazione al riscaldamento industriale.

Potenza elettrica: Unità di misura e calcolo - Equivalenza col lavoro meccanico e col calore.

Leggi del magnetismo - Costruzione di una calamita artificiale - Metodi di magnetizzazione - Corpi ferromagnetici e diamagnetici - Rappresentazione del campo magnetico di una corrente - Calcolo del campo in un punto - Intensità - Induzione magnetica - Isteresi.

Leggi dell'elettromagnetismo - Elettrocalamite.

Circuiti magnetici e calcolo - Forza magnetomotrice e riluttanza - Leggi dell'induzione - Legge di Lenz - Produzione di forze elettromotrici - Induzione mutua - Corrente continua e corrente variabile.

Correnti alternate sinusoidali - Resistenza induttiva - Impedenza - Spostamento di fase fra corrente e tensione - Calcoli elementari - Rappresentazioni vettoriali - Circuiti a corrente alternata monofase - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità.

Circuiti polifasi: Caratteristiche e applicazioni - Potenza di un circuito a corrente alternata monofase e polifase - Fattore di potenza e metodi di correzione e variazione - Conversione della corrente: raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Cenni sulle proprietà e applicazioni delle correnti alternate e sui principi di funzionamento delle macchine elettriche.

Accumulatori elettrici: Costituzione e tipi - Capacità - Rendimento - Accoppiamento.

Parte *B*

1) *Macchine generatrici e motori a c.c.*

Dinamo con eccitazione indipendente, in derivazione, in serie e composta - F.e.m.: caratteristiche - Potenza, riscaldamento, perdita, rendimento - Accoppiamento delle dinamo - Motori ad eccitazione in serie e in derivazione - Avviamento e reostati - Coppia motrice - Forza contro elettromotrice - Regolazione della velocità - Potenza, riscaldamento, perdite e rendimento.

2) *Macchine generatrici e motori a c.a.*

Alternatori monofasi e trifasi: Elementi caratteristici - Parallelo degli alternatori. Motori sincroni, funzionamento ad eccitazione e a carico costante, avviamento. Motori asincroni trifasi, costituzione, funzionamento, regolazione della velocità Motori asincroni monofasi - Motori a collettore.

3) *Trasformatori e convertitori.*

Elementi caratteristici - Funzionamento dei trasformatori monofasi e trifasi - Parallelo - Autotrasformatori - Trasformatori a corrente costante - Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici - Regolazione della tensione continua - Mutatori a vapore di mercurio.

4) *Costruzione di macchine elettriche.*

Parti meccaniche del rotore: albero, supporti, cuscinetti e relativa lubrificazione - Organi di trasmissione del moto. Parti magnetiche: lamiere, equilibratura dei rotori.

Collettore, spazzole e porta spazzole.

Parti magnetiche dell'induttore.

Tipi di avvolgimento per macchine a c.c. ed a c.a.: costruzione ed isolamento delle zone.

Trasformatori di vario tipo - Disposizione degli avvolgimenti concentrici ed a bobine alternate. Isolamento degli avvolgimenti.

Sforzi meccanici nei trasformatori: ancoraggi.

Raffreddamento delle macchine elettriche rotanti e dei trasformatori. Olii isolanti e loro rigenerazione: prove relative.

Prove fondamentali di collaudo e prove delle macchine elettriche - Norme dell'A.E.I. (C.E.I.).

5) *Impianti elettrici.*

Cenni sui circuiti oscillanti - Risonanza - Attenuazione - Smorzamento - Applicazioni alla telegrafia e telefonia.

Emissione elettronica - Tubi elettronici e loro caratteristiche.

Onde elettromagnetiche - Propagazione.

Circuiti oscillanti semplici - Accoppiamenti - Ricezione delle onde elettromagnetiche di varia frequenza. Cenni sulle stazioni trasmittenti - Varie forme di modulazione. Cenni sulla emissione fotoelettrica.

Cenni sui materiali speciali usati in radiotecnica.

Effetti elettrochimici della corrente - Applicazioni all'elettrodeposizione dei metalli - Cenni sui metodi di nichelatura, ramatura, cromatura e ossidazione elettrochimica.

Linee elettriche: Linee aeree e in cavo - Palificazioni - Calcolo delle cadute di tensione - Isolamento delle linee - Tensioni a frequenze normali - Calcolo della sezione dei conduttori - Apparecchiature elettriche degli impianti.

Interruttori, vari tipi in aria e in olio - Apparecchiature di protezione, valvole fusibili, interruttori automatici - Scaricatori - Strumenti di misura: Descrizione dei vari tipi - Portata degli strumenti, inserzione - Apparecchi di regolazione, reostati, induttanze e capacità variabili.

Illuminazione elettrica: Sistemi vari - Tipi vari di lampade e apparecchi illuminanti - Illuminazione a fluorescenza.

Centrali elettriche di produzione - Stazioni di trasformazione e di smistamento - Cabine di trasformazione e di distribuzione - Cenni sulla costituzione e apparecchiature - Schemi di impianto.

Descrizione di un impianto semplice di illuminazione.

Descrizione di un impianto semplice di forza motrice.

Cenni sui sistemi di trazione elettrica stradale, tranviaria e ferroviaria.

Linee di contatto - Alimentatori.

Lettura di schemi di impianti elettrici - Simboli e segni grafici prescritti nelle norme del comitato elettrotecnico italiano.

6) *Elementi generali di tecnologia.*

Proprietà tecnologiche dei metalli, legnami, ed altre materie prime comunemente usate nell'industria.

Estrazione e produzione delle materie prime più comuni dell'industria.

Lavorabilità a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Leghe metalliche e loro trattamenti - Processi di saldatura - Nozioni sulle prove tecnologiche sui materiali - Attrezzi più comuni - Cenni sui tipi di macchine utensili.

Lavorabilità dei legnami - Cenni sulle proprietà delle varie essenze - Esempi di impiego - Cenni sugli attrezzi più comuni e sulle macchine utensili.

Materiali protettivi e anticorrosivi usati per i metalli. Materiali protettivi per legnami - Cenni sulla costituzione di vernici - Cenni sulle vernici isolanti per elettrotecnica.

Struttura, costruzione e caratteristiche dei più comuni materiali tessili usati nell'industria - Cenni sulle materie prime - Esempi di impiego.

7) *Tecnologia dei materiali usati in elettrotecnica.*

Materiali ferromagnetici - Proprietà e fabbricazione.

Il rame - Lo stagno - Leghe resistenti.

Materiali isolanti: Porcellane, vetro, mica, amianto, gomma, ecc. - Materie plastiche: Esempi d'impiego.

Attrezzi e macchine più comuni nelle lavorazioni di materiali elettrici.

8) *Principi della organizzazione del lavoro.*

Criteri generali di organizzazione di una azienda o di una lavorazione - Preparazione dei piani di lavoro - Compiti degli uffici tecnici - Rilievo e studio dei tempi di lavorazione - Organizzazione dell'esecuzione - Successione razionale delle operazioni - Impiego di mezzi e attrezzature ausiliarie.

Criteri di unificazione - Vantaggi della normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi nell'industria meccanica - Tolleranze di lavorazione - Tabelle di unificazione - Cenni sulle tabelle UNI e ISA.

Cenni sulla selezione ed orientamento professionale.

9) *Lettura dei disegni.*

Rappresentazione di organi di macchine - Norme per i disegni di costruzione - Norme per l'applicazione delle quote - Segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione - Esecuzione alla lavagna di uno schizzo quotato.

10) *Norme del comitato elettrotecnico italiano sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche.*

Norme di sicurezza per gli infortuni elettrici - Soccorsi di urgenza.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei, i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione al concorso, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione delle graduatorie di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie di merito, distinte per compartimento, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I titoli di preferenza o di precedenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione, debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di merito verranno compilate sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame (scritta e orale) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie distinte per compartimento, i candidati che dimostrino con apposita certificazione, conforme alle disposizioni di cui al precedente articolo 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

I posti messi a concorso, ripartiti nei singoli compartimenti, saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di preferenza e di precedenza nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame, nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, distinte per compartimento.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna delle graduatorie, distinte per compartimento, saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia notarile del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:
ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;
in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso — secondo le modalità di cui alla prece-

dente lettera *e)* — anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di segretario tecnico.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente: è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie), e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute e per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano noltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso, verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, eventualmente corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori, e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso, hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976
Registro n. 31 Trasporti, foglio n. 123

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Titolo di studio . . . .
Compartimento prescelto . . . .
Domicilio o recapito per ogni comunicazione (via, n., c.a.p., città - provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a settantotto posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1976, n. 2123, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) titolo di studio posseduto e compartimento prescelto, debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(12621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG/9591 del 15 maggio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1974, ed il successivo decreto di modifica n. 44.82.2957 del 25 marzo 1976;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia al 30 novembre 1974 e così costituita:

Presidente:

Carrato dott. Leonardo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Arca prof. Salvatore, ordinario di igiene dell'Università di Roma;

Cervoni dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Roma;

Cipolla dott. Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Martelli prof. Tommaso, ufficiale sanitario di Roma.

Segretario:

Maini dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e dell'ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il medico provinciale: Di Stefano

(12867)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9834 del 18 ottobre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972;

Vista la nota n. 21730 del 15 settembre 1976, con la quale l'assessore alla sanità della regione Lazio designa la dottoressa M. Letizia Paradiso quale segretario del concorso in parola in sostituzione del dott. Claudio Mori, dimissionario;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La dott.ssa M. Letizia Paradiso, funzionario della carriera direttiva-amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Roma, è nominata segretario della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972 nella provincia di Roma in sostituzione del dott. Claudio Mori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Roma, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il medico provinciale: Di Stefano

(12868)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6.AG.1800 del 31 marzo 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Roma al 30 novembre 1975;

Visto il successivo decreto n. 6.AG.1800-*bis* del 10 giugno 1976, con il quale sono state stralciate tre condotte e riaperti i termini;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni dei competenti organi e comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Lo Iacono dott. Francesco, funzionario direttivo-amministrativo della regione Lazio.

Componenti:

Sarperi dott. Domenico, funzionario direttivo medico della regione Lazio;

Fontana prof. Mario, libero docente in patologia medica;

Di Matteo prof. Giorgio, libero docente in patologia chirurgica;

Alosi dott. Antonino, medico condotto.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, funzionario direttivo-amministrativo della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Roma, della prefettura di Roma ed a quello dei comuni interessati.

Roma, addì 18 novembre 1976

Il medico provinciale: Di Stefano

(12869)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(12916)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di medicina generale;

sette posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(12873)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(12874)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

nove posti di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di medicina generale;

sei posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

tre posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

otto posti di assistente di oculistica;

undici posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

sei posti di assistente di chirurgia generale;

cinque posti di assistente di dermosifilopatia;

quattro posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di angiologia;

tre posti di assistente di nefrologia;

due posti di assistente di virologia;

tre posti di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(12871)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto ostetrico capo sezione;

un posto di aiuto pediatra capo sezione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 24 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(12917)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica per la divisione di cardiochirurgia infantile;

un posto di assistente della 1ª divisione medica;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(12918)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente gastroenterologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente gastroenterologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(12919)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Todi (Perugia).

(12914)

OSPEDALE DI CIRCOLO «L. A. GALMARINI» DI TRADATE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tradate (Varese).

(12915)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(12872)

OSPEDALE «S. LEONARDO» DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale addetti al servizio di accettazione e pronto soccorso;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(13002)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763230)